

## **Le nuove indicazioni della Commissione Fisco ai fini della compilazione ISA 2021**

La Circolare n. 6/E del 4 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione, per il periodo d’imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Per il periodo d’imposta 2020, tutti gli ISA sono stati oggetto di una profonda revisione finalizzata a garantirne il periodico aggiornamento e la corretta applicazione oltre che, inevitabilmente, alla predisposizione di adeguati correttivi che tengano conto delle difficoltà economiche e finanziarie indotte dall’emergenza Covid-19.

Tra le modifiche di maggiore rilievo si segnala un’importante novità che interessa le attività professionali: **il quadro dati contabili “G” del Modello ISA è stato definitivamente soppresso e sostituito dal quadro dati contabili “H”**. Il quadro H, in sostanza, a partire dal periodo d’imposta 2020, rappresenta, come già anticipato, l’unico quadro contabile del modello ISA riferibile alle attività professionali. La modifica si prefigge l’obiettivo di semplificare notevolmente le modalità di compilazione degli Isa e limitare, il più possibile, errori correlati all’interpretazione delle istruzioni dei modelli.

Le istruzioni al Modello Unico precisano che i dati devono essere indicati nello stesso quadro applicando i criteri forniti nelle istruzioni al medesimo che, salvo eventuali eccezioni (di seguito illustrate), sono coerenti con quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione del quadro RE del modello REDDITI, finalizzato alla determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Si fa presente inoltre che le richiamate istruzioni al quadro H non mancano di puntualizzare che i contributi a fondo perduto riconosciuti a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149, non concorrono alla formazione del reddito e pertanto non devono essere indicati in alcun rigo del quadro in commento.

Prima eccezione alla corrispondenza tra il quadro H ed il quadro RE, si rinviene al rigo H01, nel quale andrà riportato l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali in proprietà, considerando il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi del TUIR, al lordo degli ammortamenti.

Le “Istruzioni alla compilazione del quadro H” precisano che nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA e delle imposte dirette;
- le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e professione e all’uso personale o familiare del contribuente, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;

- le spese relative all'acquisto dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento;
- non devono essere indicati i beni in leasing, ma solo i beni in proprietà;
- in caso di riscatto di un bene precedentemente detenuto in leasing deve essere indicato per il valore corrispondente al costo di acquisto sostenuto dal concedente e non il valore costo di riscatto.

Tra le altre eccezioni meritevoli di segnalazione, specialmente rispetto alla categoria del MMG, è quella relativa all'ipotesi di IVA totalmente indetraibile, come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis - D.P.R. n. 633/1972 o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis - D.P.R. n. 633/1972, l'IVA relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce e va dunque indicata nel modello ISA come costo.

Infine un'altra eccezione rispetto al quadro RE è la compilazione del rigo H21, ovvero dal valore rappresentato dalle spese relative ai collaboratori coordinati e continuativi. Il rigo H21 in particolare dovrà, infatti, indicare l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.

**Commissione FISCO FIMMG**